



HEALTH EXTENDED ALLIANCE FOR INNOVATIVE THERAPIES, ADVANCED LAB-RESEARCH,  
AND INTEGRATED APPROACHES OF PRECISION MEDICINE (PE\_00000019)

**Bando a cascata Partenariato Esteso “Health Extended ALLiance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine - HEAL ITALIA, a valere delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationUE –, a valere sull'Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 341 del 15.03.2022**

## **BANDO A CASCATA HEAL ITALIA**

### **SPOKE N 3**

**TEMA \_\_\_\_\_**

**UNIVERSITÀ DI PALERMO**

**(facsimile modificabile a supporto del partenariato)**

**Allegato N. 12**

# **Schema di Accordo di partenariato**

## Accordo di partenariato

### TRA

1) \_\_\_\_\_ (ragione sociale o denominazione dell'ente)  
con sede operativa in \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale  
rappresentante \_\_\_\_\_

in qualità di Partner Capofila del Partenariato

### E in qualità di Partner del Partenariato

2) \_\_\_\_\_ (ragione sociale o denominazione  
dell'ente)  
con sede operativa in \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale  
rappresentante \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_ (ragione sociale o denominazione dell'ente)  
con sede operativa in \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale  
rappresentante \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_ (ragione sociale o denominazione dell'ente)  
con sede operativa in \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale  
rappresentante \_\_\_\_\_

di seguito anche congiuntamente denominati "le Parti", per la presentazione e la realizzazione del Progetto di R&S denominato \_\_\_\_\_ a valere sul "Bando a cascata HEAL ITALIA" pubblicato dallo Spoke n. 3 **con Decreto n. .... in data .....**

### PREMESSO CHE

1. Il Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) ha approvato il progetto Health Extended ALLiance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine (HEAL ITALIA) con Decreto di Concessione prot. 1559 dell'11 ottobre 2022;
2. Lo Spoke n. 3 Università di Palermo (di seguito "Spoke") ha approvato **con Decreto del.....** il Bando a cascata a favore di soggetti pubblici e privati sui temi "....."
3. ai sensi dell'art. 2.2 del Bando, possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un massimo di 4 soggetti**, autonomi tra loro;
4. ai sensi dell'articolo 2.2 del Bando, l'Accordo di partenariato deve necessariamente prevedere:
  - a) l'indicazione di uno dei partner con il ruolo di Capofila;

- b) la responsabilità in solido nei confronti dello Spoke del soggetto capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a esso connesse;
  - c) l'indicazione del ruolo e delle attività svolte da ciascun partner, nonché la ripartizione finanziaria tra il soggetto capofila ed i membri del partenariato e le eventuali azioni di rivalsa del soggetto capofila nei confronti dei membri del partenariato nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo Accordo o nel presente Bando;
  - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei confronti del Capofila nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività e di relativo budget spettanti;
  - e) L'indicazione sull'accordo tra i partner riferito alla tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.
  - f) Il rispetto da parte del soggetto Capofila, per conto di tutti i membri del Partenariato, degli obblighi di cui al punto 7 del presente Bando.
5. ai sensi dell'articolo 7.4 (*"Proroghe e variazioni"*) del Bando, i partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S e non possono subire variazioni di alcun tipo tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo,

**tutto ciò premesso e considerato,**

**tra le Parti si sottoscrive il seguente ACCORDO DI PARTENARIATO**

### ***Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti***

1. Con il presente Accordo le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della attuazione del progetto e disciplinare gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
  - a) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto di R&S, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Accordo di Partenariato e dal Bando, così come dettagliate nella domanda di partecipazione al Bando;
  - b) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
  - c) garantire che il Progetto di R&S non sia stato già presentato e ammesso a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo, qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ovvero nell'ambito di altri programmi finanziati dall'Unione Europea;
  - d) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto di cui al presente Bando e la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo.

### ***Articolo 2 - Partner Capofila***



Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced  
Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti dello Spoke
2. In particolare, il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
  - rappresentare il Partenariato nei rapporti con lo Spoke;
  - presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
  - coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
  - sottoscrivere, per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dallo Spoke, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione dell'agevolazione;
  - coordinare, in nome e per conto dei soggetti partecipanti al Partenariato, le attività di rendicontazione, presentarne le domande di rimborso (e l'eventuale domanda di anticipazione se richiesta), acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo Accordo;
  - presentare una relazione tecnica bimestrale (o comunque secondo le tempistiche che verranno indicate dallo Spoke) sull'andamento delle attività di progetto e una relazione finale.

### **Articolo 3 – Ruolo ed impegni dei Partner**

1. Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza come dettagliate nell'Allegato 1 (Formulario proposta progettuale) al Bando.
2. Ciascun Partner s'impegna a:
  - a) Conferire al Capofila (inserire denominazione), tramite il presente Accordo di Partenariato, il mandato a sottoscrivere l'Atto d'Obbligo con lo Spoke;
  - b) attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste nell' art. 7.1 del Bando;
  - c) adottare il sistema di monitoraggio e rendicontazione che sarà stato indicato dallo Spoke finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke;
  - d) comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dello SPOKE ed HUB, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema "ReGiS";
  - e) predisporre la rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché trasmettere, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria

alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito nell'art. 7.2 del Bando;

- f) essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
- g) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- h) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- j) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- k) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- l) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke o dall'HUB;
- m) essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
- n) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando al Capofila sugli stessi;
- o) notificare tempestivamente al Capofila, affinché il Capofila lo notifichi allo Spoke, e se necessario lo Spoke all'HUB, e l'HUB al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
- p) adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
- q) garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati negli art. 7.7 e 7.8 del Bando.
- r) garantire la realizzazione di attività di diffusione dei risultati del progetto sul territorio nazionale in collaborazione con i partner di HEAL ITALIA

#### **Articolo 4 — Responsabilità**

Le Parti sono responsabili in solido nei confronti dello Spoke per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata dell'Atto d'obbligo che sarà sottoscritto dal Capofila in nome e per conto di tutti i partner in caso di finanziamento. Ferma restando la responsabilità solidale di cui sopra, nei rapporti interni al partenariato ciascuna delle Parti sarà responsabile per le attività di propria competenza.



## **Articolo 5 - Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente allo Spoke.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con lo Spoke tali da rendere applicabile il presente atto.

## **Articolo 6 — Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo**

6.1 E' definita Proprietà Intellettuale Preesistente quella generata precedentemente all'elaborazione ed avvio del Progetto di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione oggetto del presente accordo.

Le Parti concordano che la Proprietà Intellettuale Preesistente rimane di proprietà e in esclusiva disponibilità della Parte che ne è titolare, fermi restando i vincoli di riservatezza a carico delle altre Parti.

6.2 Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo nei termini seguenti:

### **6.2.1 –Proprietà dei Risultati e relativa tutela legale**

Ai sensi del presente accordo per Risultati si intende "qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione ed altri dati concepite, attuate, sviluppate o ridotte in pratica dalle Parti nell'ambito del Progetto, nonché qualsiasi documento, descrizioni tecniche, materiale, formulazioni, formule, processi, specificazioni, disegni, prototipi, campioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio".

Per quanto riguarda tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in comune resteranno di esclusiva proprietà della o delle parti che ha/hanno eseguito i lavori e che hanno generato i risultati. Le parti riconoscono che ciascuna di esse sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati da essa generati nell'ambito del progetto.

Le Parti si riservano la facoltà di pervenire ad ulteriori accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.

### **6.2.2 Diritti di Accesso**

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- a) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alla Proprietà Intellettuale Preesistente e ai risultati ottenuti nell'ambito del Progetto ("Informazioni") a cui una delle Parti darà accesso alle altre, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.
- b) Le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
- c) Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni delle altre Parti.
- d) Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla conclusione del Progetto e non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare siano già pubbliche.

### **6.2.3 Accesso ai Risultati per lo svolgimento del Progetto**

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

- a) Le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale i risultati e tutte le informazioni ad essi direttamente o indirettamente connessi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, i piani economico finanziari, i parametri, le formule, gli schemi di processo ad esso relativi.
- b) Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni e i risultati ottenuti delle altre Parti per lo svolgimento del Progetto.
- c) Gli impegni di cui sopra resteranno vincolanti per un periodo di 5 anni successivo alla conclusione del Progetto e non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare siano già pubbliche.

#### 6.2.4 Accesso ai Risultati per l'utilizzo o lo sfruttamento economico

Le parti concordano i seguenti principi:

- a) Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo a risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, le Parti proprietarie si danno obbligo di pervenire a successivi accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.
- b) L'inerzia o il diniego manifestati da uno dei titolari circa la tutela e lo sfruttamento dei risultati innovativi ottenuti, equivarranno alla rinuncia alla quota di titolarità interessata. I contitolari che intendano procedere alla tutela e allo sfruttamento del risultato diverranno proporzionalmente titolari della quota del rinunciatario.
- c) Qualora i risultati appartengano a più Parti, ogni utilizzo che un titolare intenda farne per scopi differenti da quelli di ricerca e/o didattica richiederà la stipula di un apposito accordo di licenza d'uso commerciale in relazione alla/e quota/e di titolarità delle altre Parti.
- d) Ogni concessione, trasferimento o attribuzione a terzi non titolari di diritti relativi ai risultati generati in proprietà richiederà il consenso di tutti le Parti titolari.

#### 6.3 – Riservatezza

Salvi gli obblighi di cui al Bando, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

#### 6.4 – Pubblicazioni

Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti. Qualora i risultati appartengano a più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare le norme previste dalle Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca nella versione 2.0 del 5 luglio 2023.

## 6.5 - Rispetto dei principi Open Science e Fair Data

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il rispetto dei principi Open Science e Fair Data, in forza dei quali ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as open as possible, as closed as necessary”, adottando le migliori pratiche dell’“Open science” e “FAIR Data Management”.

Per il Capofila:

Il Legale Rappresentante/Procuratore

---

Per il Partner ....

Il Legale Rappresentante/Procuratore

---

Per il Partner ...

Il Legale Rappresentante/Procuratore

---

Per il partner ...

Il Legale Rappresentante/Procuratore

---